



PROVINCIA DI LECCE

TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

C. R. 220

Deferimento n. 1873 del 5/9/2012

Atto di determinazione n 274 del 05/09/2012

**OGGETTO: ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI - AVVIO DELLA NUOVA
CAMPAGNA DI CONTROLLO**

Riepilogo Contabile

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: s

SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di G.P. n. 34 del 15/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:

- Che l'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 individua le Regioni quali autorità competenti alle realizzazione degli *“accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali”*;
- Che, successivamente, la Regione Puglia con proprio regolamento n. 24 del 27.11.07 ha individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici anche dopo il termine del periodo transitorio di due anni previsto dal D.Lgs. 192/05;
- Che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 27.06.2008 è stata approvata l'istituzione della Società a Responsabilità Limitata Unipersonale "Salento Energia", con un unico socio rappresentato dalla Provincia di Lecce;
- Che, successivamente, in data 15.12.2010, presso lo studio del notaio Avv. Roberto Vinci, in Parabita, si è svolta l'Assemblea dei Soci della predetta impresa nel corso della quale, tra l'altro si è proceduto al cambio della denominazione sociale in *“Nuova Salento Energia s.r.l.”*;
- Che, con deliberazione nr. 36 del 25/05/2012, il Consiglio Provinciale ha successivamente preso atto *“che la gestione della Nuova Salento Energia rientra nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 13 della L.248/2006 e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in merito all'oggetto sociale escluso”* ed ha contestualmente proceduto alla modifica dello statuto della predetta Società;
- Che, in particolare, nello statuto modificato della Nuova Salento Energia, all'art. 2, *“Oggetto”* è specificato che la stessa può svolgere attività connesse alla promozione della *“efficienza energetica degli impianti utilizzatori di energia, svolgendo o coordinando*

l'attività di verifica e controllo degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni”;

Premesso inoltre:

- Che, con Deliberazione del 06.08.2012, il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce”;
- Che, il sistema organizzativo previsto dal citato nuovo Regolamento provinciale, si basa sui seguenti principi:
 - Avvio di un sistema a “dichiarazione aperta” che preveda la realizzazione di una campagna di dichiarazione non più “chiusa e limitata” ad un periodo di 2-3 mesi ma aperta tutto l’anno con cadenze della trasmissione dei documenti alla Provincia (e di pagamento dell’onere di dichiarazione) legate alle tempistiche di manutenzione dell’impianto;
 - Istituzione del sistema del bollino verde, arancione, rosso: il predetto sistema prevede la collaborazione dei manutentori che avranno l’onere di effettuare la manutenzione e di apporre sul rapporto di controllo un bollino di colore verde, arancione o rosso a seconda che si tratti di un impianto a norma, di un impianto sul quale devono essere effettuati degli interventi di manutenzione ovvero di un impianto disattivato. L’apposizione del bollino costituirà, inoltre, prova dell’avvenuto pagamento dell’onere di dichiarazione;
 - Obbligo di trasmissione dei rapporti di controllo, esclusivamente per via telematica, non più a cura del titolare/responsabile dell’impianto ma a cura del manutentore;
 - Puntuale individuazione degli elementi che determinano la non validità di una dichiarazione ovvero la diffida alla messa a norma dell’impianto in fase di controllo “in campo”;
- Che, inoltre, al fine di semplificare il passaggio al nuovo modello organizzativo proposto, il citato regolamento, all’art. 20 prevede espressamente quanto segue: *“La Provincia di Lecce stabilirà con proprio provvedimento, le procedure di una fase transitoria per la dichiarazione-trasmissione di tutti i rapporti di controllo rilasciati dal 1/01/2011 sino all’avvio della campagna di dichiarazione a regime, onde aggiornare la banca dati con le*

date di regolare manutenzione per ogni impianto, che consentirà di dare l'avvio alla procedura di DICHIARAZIONE APERTA.

Esclusivamente nella fase transitoria sarà possibile inviare alla Provincia di Lecce anche in forma cartacea, i predetti rapporti di controllo.”

- Che, quindi, con Deliberazione di Giunta Provinciale nr. 168 del 04.09.2012, è stato approvato il documento avente ad oggetto “Fase transitoria di cui all’art. 20 del regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce”;

tutto quanto premesso;

considerato:

- che in ragione di quanto sopra, occorre ora procedere all’avvio della nuova campagna di controllo degli impianti termici secondo le modalità operative dettate dal Regolamento approvato con D.C.P. del 06.08.2012, nonché, relativamente alla fase transitoria, secondo le indicazioni dettate nel documento approvato alla Giunta Provinciale con Deliberazione nr. 168 del 04.09.2012;
- che, in considerazione di quanto sopra, dato inoltre atto dei contenuti della
 - della Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 18 del 18.04.2011 di presa d’atto del Piano di Impresa quinquennale della Nuova Salento Energia;
 - della successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 36 del 25/05/2012, con la quale si prende atto che *“che la gestione della Nuova Salento Energia rientra nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 13 della L.248/2006 e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in merito all’oggetto sociale escluso”*;

fermo restando che la titolarità del servizio rimane di esclusiva competenza della Provincia di Lecce, tutte le attività operative saranno realizzate dalla Nuova Salento Energia, in quanto società strumentale a ciò deputata;

DETERMINA

- avviare, a partire dal 10.09.2012, la nuova campagna di controllo degli impianti termici secondo le modalità operative dettate dal Regolamento approvato con D.C.P. del

- 06.08.2012, nonché, relativamente alla fase transitoria, secondo le indicazioni dettate nel documento approvato alla Giunta Provinciale con Deliberazione nr. 168 del 04.09.2012;
- stabilire che, fermo restando che la titolarità del servizio rimane di esclusiva competenza della Provincia di Lecce, tutte le attività operative saranno realizzate dalla Nuova Salento Energia, in quanto società strumentale a ciò deputata;
 - stabilire che, in ragione delle novità introdotte dal nuovo regolamento approvato, dell'avvio della predetta campagna dovrà darsi comunicazione a tutta la popolazione incaricata attraverso la realizzazione di una apposita campagna di comunicazione che coinvolga tutti i principali mezzi di comunicazione locali nonché attraverso la distribuzione, presso tutti i comuni della Provincia di Lecce, nonché presso le sedi delle principali associazioni di categoria dei manutentori degli impianti termici e delle associazioni dei consumatori di appositi manifesti e brochure informative;
 - precisare che i contenuti dei manifesti e delle brochure informative dovranno essere conformi alla bozza allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - dare mandato, per quanto al punto precedente, alla Nuova Salento Energia s.r.l. di predisporre, nei limiti del piano di impresa approvato con deliberazione di C.P. 18/2011, e trasmettere al competente Ufficio provinciale un apposito piano media di comunicazione ed informazione;
 - precisare che, in conformità degli impegni assunti con le associazioni dei consumatori, il predetto piano dovrà comprendere i costi di realizzazione, stampa e distribuzione "porta a porta" delle brochure informative residenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce;

SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE
IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsini)

PROVINCIA DI LECCE

CAMPAGNA APERTA -DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI

Secondo il Regolamento per l'attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce approvato da delibera di G.C. del 6/8/2012.

(Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007)

A partire dal 10 SETTEMBRE 2012 la PROVINCIA DI LECCE avvia la CAMPAGNA DI DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

La trasmissione della dichiarazione è a carico esclusivo del MANUTENTORE.

Il MANUTENTORE, iscritto nell'Elenco delle Ditte autorizzate dalla PROVINCIA DI LECCE all'utilizzo dei BOLLINI, acquisterà i BOLLINI da apporre sul rapporto di controllo tecnico da trasmettere all'Ente.

Il CITTADINO, responsabile d'impianto, dovrà semplicemente rivolgersi al proprio TECNICO per DICHIARARE il proprio IMPIANTO TERMICO.

1. FASE TRANSITORIA (Art. 20 del Regolamento)

Esclusivamente durante la FASE TRANSITORIA per

- TUTTI GLI IMPIANTI MAI DICHIARATI,
- I NUOVI IMPIANTI INSTALLATI DAL 1 GENNAIO 2012 AL 9 SETTEMBRE 2012,
- GLI IMPIANTI CHE ABBIANO UN RAPPORTO DI CONTROLLO CON DATA COMPRESA TRA IL 01 GENNAIO 2011 AL 9 SETTEMBRE 2012

I responsabili d'impianto dovranno effettuare un versamento postale, intestato a " Provincia di Lecce" cc n. 28926715, causale "Dichiarazione impianti termici – Onere del bollino" secondo gli importi corrispondenti alla seguente tabella (art. 16 del Regolamento) e consegnare la ricevuta al proprio manutentore che provvederà a trasmettere la dichiarazione all'Ente entro il 28 02 2013:

Importo del versamento	
Tipologia d'impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 20,00
Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW	€ 40,00
Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW	€ 80,00
Impianti con potenzialità > 350 kW	€ 160,00
Impianto disattivato	€ 20,00

2. IMPIANTI SOGGETTI (Articolo 4 del Regolamento)

Il regolamento si applica a tutti gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli edifici e porzioni di essi ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche:

- gli impianti di qualsiasi potenzialità che siano alimentati a combustibile solido e siano collegati ad una rete di distribuzione del calore,
- le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici,
- gli scambiatori di calore al servizio delle utenze di teleriscaldamento,
- gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi etc.,
- gli impianti tecnologici idrico sanitari che provvedono alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari.
- gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile nel caso in cui la somma complessiva delle potenze delle apparecchiature installate nella medesima unità immobiliare sia superiore a 4 kW.

Per le sole civili abitazioni, sono soggetti solo se costituiscono la fonte principale di riscaldamento e la somma delle singole potenze nominali, rese in riscaldamento, degli apparecchi/split installati è maggiore di 4 kW.

Se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più split a pompa di calore con potenzialità < 15 kW si dovrà effettuare la somma delle potenze di ogni singolo apparecchio/split al fine di calcolare la potenzialità totale dell'impianto;

Se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più apparecchi a pompa di calore con potenzialità ≥ 15 kW non collegati alla stessa rete di canalizzazione si dovranno considerare impianti separati e dichiararli separatamente;

Se nella stessa unità immobiliare sono presenti due o più apparecchi a pompa di calore collegati alla stessa rete di canalizzazione si deve considerare un unico impianto con potenzialità totale pari alla somma delle potenzialità delle pompe di calore collegate

Se l'impianto è alimentato da due generatori di calore il cui funzionamento del primo escluda il secondo e viceversa, si dovrà dichiarare un unico impianto ma presentare il rapporto di controllo di entrambi i generatori. Si dovrà applicare il bollino al generatore avente potenza più elevata.

Sono esclusi gli impianti termici realizzati con apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti al presente regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

3. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE (Art. 5 e 6 del Regolamento)

• **Obbligo di dichiarazione degli impianti a norma (bollino verde) (Articolo 5 del Regolamento)**

Il "bollino verde" è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti a norma di legge. Una parte è applicata sul libretto d'impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all'organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l'utente;

La dichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica e dell'avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviarla alla Provincia di Lecce mediante la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico corredato di bollino verde apposto dal manutentore nei casi in cui l'impianto sia a norma.

La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e sarà un obbligo del manutentore.

I controlli di efficienza energetica e quindi la dichiarazione/trasmisione del rapporto di controllo tecnico devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia di Lecce almeno con le seguenti scadenze temporali o periodicità (sarà ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni):

- a) Ogni anno:
 - per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, indipendentemente dalla potenza;
 - per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;
 - per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore potenza nominale ≥ 35 kW.
- b) Ogni due anni:
 - per gli impianti diversi da quelli individuati al punto precedente, nel caso in cui abbiano una potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
 - per gli impianti di condizionamento a pompa di calore con potenza inferiore a 35 kW.

La dichiarazione/trasmisione del rapporto di controllo rilasciato nel pieno rispetto delle suddette periodicità deve comunque pervenire alla Provincia di Lecce, entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

- **Obbligo di dichiarazione degli impianti non a norma (bollino arancione) (Articolo 6 del Regolamento)**

Il “bollino arancione” è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti che presentano non conformità alle norme di legge. Una parte è applicata sul libretto d’impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all’organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l’utente;

La dichiarazione dell’avvenuto controllo di efficienza energetica e dell’avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici non a norma presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviare alla Provincia di Lecce la dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico mediante la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico corredato di bollino arancione apposto dal manutentore nei casi in cui l’impianto non sia a norma e/o presenti situazioni di non conformità di cui all’allegato B.

La trasmissione del rapporto di controllo tecnico dovrà avvenire esclusivamente per via telematica nel rispetto delle periodicità e con le medesime modalità stabilite all’articolo 5 e sarà un obbligo del manutentore.

La Provincia di Lecce ricevuto il rapporto di controllo tecnico con il bollino arancione, diffida il responsabile dell’impianto ad eliminare le non conformità rilevate entro 90 giorni. Tale termine può essere differito di ulteriori 180 giorni previa comunicazione motivata da inoltrarsi, a mezzo raccomandata A/R o e-mail o fax alla provincia di Lecce o all’organismo incaricato.

La Provincia di Lecce non potrà effettuare ispezioni con onere nel periodo durante il quale il responsabile dovrà provvedere alla messa a norma.

Il manutentore dopo aver eliminato le non conformità rilevate, trasmette alla Provincia di Lecce il nuovo rapporto di controllo di impianto a norma, corredato del bollino verde.

Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il responsabile d’impianto non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l’organismo provvede ad effettuare un’ispezione sull’impianto con onere di cui alla tabella dell’art. 17.

- 4. **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI DISATTIVATI (bollino rosso) (Articolo 7 del Regolamento)**

Il “bollino rosso” è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti disattivati. Una parte è applicata sul libretto d’impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o

all'organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l'utente.

La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici disattivati presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviare alla Provincia di Lecce la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico mediante la trasmissione di un rapporto di controllo tecnico (allegato C) corredato di bollino rosso su cui devono essere annotate le modalità di disattivazione.

Si intendono impianti disattivati:

- a. gli impianti in precedenza attivi che al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
- b. gli impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto.

La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità di disattivazione, sono riportate sul libretto di impianto/centrale

E' fatto obbligo a tutti i responsabili d'impianto che decidano di disattivare un impianto termico, di far effettuare le seguenti operazioni dal manutentore:

- disattivare l'impianto;
- registrare sul libretto d'impianto (sez. 9) o di centrale (sez. 11), a seconda della potenzialità, la data di disattivazione;
- redigere il rapporto di controllo (allegato C) in triplice copia su cui apporre il bollino rosso, descrivendo la modalità di disattivazione;
- apporre il bollino rosso sul libretto d'impianto;
- trasmettere all'organismo incaricato, esclusivamente per via telematica, copia del rapporto di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta disattivazione.

Non sono soggetti alla procedura di cui sopra, tutti i responsabili degli impianti disattivati che hanno provveduto ad inviare comunicazione di impianto disattivato nei bienni precedenti o la cui disattivazione sia stata già rilevata durante le ispezioni nei bienni precedenti.

La Provincia o l'organismo incaricato provvederà ad effettuare il controllo gratuito su tutti gli impianti precedentemente disattivati per apporre il bollino rosso.

Al responsabile d'impianto che non disattivi l'impianto secondo le modalità previste nel presente articolo, in sede di ispezione verrà applicato l'onere di cui alla tabella dell'art. 17 (commisurato alla potenza dell'impianto stesso), con eventuale diffida alla messa a norma nei seguenti casi:

- qualora l'impianto disattivato risulti privo di rapporto di controllo con bollino rosso;
- qualora in sede di ispezione a campione, si riscontri che l'impianto risulti ancora attivo;
- qualora la comunicazione di disattivazione sia stata inviata successivamente alla ricezione del preavviso di ispezione.

5. RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO. (Art. 8 del Regolamento)

Il responsabile dell'impianto che decida di riattivare l'impianto termico, deve far effettuare dal tecnico le seguenti operazioni:

- far redigere il rapporto di controllo con rilevamento dei parametri della combustione in triplice copia;
- far apporre il bollino verde sulle tre copie del rapporto di controllo;
- far trasmettere all'organismo incaricato, esclusivamente per via telematica, copia del rapporto di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta riattivazione.

6. ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI (Articolo 9 del Regolamento)

Tutte le dichiarazioni (rapporti di controllo tecnico) trasmesse e pervenute alla Provincia di Lecce, in automatico tramite il software di gestione, saranno soggette ad accertamento documentale al fine di verificare la rispondenza alle norme vigenti. La dichiarazione, sarà ritenuta non valida:

- in assenza di bollino verde/arancione/rosso applicato alla “dichiarazione” (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell’avvenuto versamento);
- se trasmessa fuori termine (dopo i sessanta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino verde);
- se la data del Controllo di efficienza energetica presenta una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all’ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 14 mesi (1 anno + 60 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale.

7. ISPEZIONI (Articolo 12 del Regolamento)

Sono soggetti ad ispezione con relativo onere commisurato alla potenzialità dell’impianto secondo gli importi determinati dalla tabella di cui all’art. 17 gli impianti:

- non dichiarati.
- dichiarati, ma con dichiarazione priva di bollino (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell’avvenuto versamento);
- dichiarati con bollino con trasmissione fuori termine (dopo i sessanta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino);
- dichiarati con bollino la cui data del Controllo di efficienza energetica presenti una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all’ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 14 mesi (1 anno + 60 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale;
- dichiarati con bollino arancione che a seguito di diffida non inviino la successiva dichiarazione di messa a norma;
- Impianti non a norma alla prima ispezione per i quali si procederà con l’invito alla messa. Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l’organismo provvede ad effettuare un’ispezione sull’impianto con onere di cui alla tabella dell’art. 17 del Regolamento.

8. ONERI PER L’ACQUISTO DEI BOLLINI (Articolo 16 del Regolamento)

Gli oneri per l’acquisto dei bollini dovranno essere corrisposti alla Provincia, in base alla tabella di cui sotto.

Importo bollini –art.16 del regolamento	
Tipologia d’impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 20,00
Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW	€ 40,00
Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW	€ 80,00
Impianti con potenzialità > 350 kW	€ 160,00
Impianto disattivato	€ 20,00

I tecnici accreditati potranno acquistare i bollini direttamente dalla Provincia o dall’organismo incaricato previa presentazione di apposita istanza con allegata ricevuta di versamento postale, intestato a “ Provincia di Lecce” cc n. 28926715, causale “Dichiarazione impianti termici” secondo gli importi corrispondenti alla suindicata tabella.

9. ONERI PER LE ISPEZIONI (Articolo 17 del Regolamento) -

Gli oneri per le ispezioni previste dal Regolamento (con esclusione delle ispezioni a campione su impianti dichiarati con bollino verde a norma che sono gratuite), sono determinate in base alla tabella di cui sotto.

Oneri per ispezioni – Articolo 17 del Regolamento	
Tipologia d'impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 110,00
Impianti con potenzialità >35 kW e < 116 kW	€ 200,00
Impianti con potenzialità >116 kW e < 350 kW	€ 320,00
Impianti con potenzialità >350 kW	€ 450,00
Generatore aggiuntivo	€ 110,00
Mancata ispezione (utente assente – rifiuto d'accesso)	€ 35,00

10. OBBLIGHI E SANZIONI PER I MANUTENTORI INADEMPIENTI. (Art 18 del Regolamento)

I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico di loro competenza ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.

Coloro che si renderanno responsabili del mancato invio di un rapporto di controllo tecnico relativo ad un controllo di efficienza energetica, di irregolarità riscontrate in sede di ispezione su impianti dichiarati con bollino verde, e che risulteranno non in regola con l'invio dei certificati di taratura degli strumenti, saranno segnalati alla Commissione (art. 21 del Regolamento) che valuterà l'applicazione del seguente provvedimento:

- disabilitazione dal software di gestione per un periodo di tre mesi (il manutentore disabilitato non potrà inviare/trasmettere rapporti di controllo e/o dichiarare gli impianti termici né ritirare/acquistare i bollini verde/arancione/rosso);
- espulsione definitiva, alla terza infrazione, dall'elenco delle ditte abilitate.

Inoltre la Provincia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del D. Lgs. 192/05 e provvederà ad effettuare segnalazione alla Camera di Commercio.

I bollini non possono essere in alcun caso venduti ai cittadini o alle ditte di manutenzione che non abbiano ancora aderito all'iniziativa del bollino verde/arancione/rosso.